

N.41092 Rep.

N. 23196 Racc.

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di luglio

=31 luglio 2015=

In Genova, Via Macaggi civico numero diciannove,

su richiesta

del Presidente del Consiglio di Amministrazione della "BOERO

BARTOLOMEO - Società per Azioni", con sede in Genova (GE), Via

Macaggi n. 19, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il

Registro Imprese di Genova 00267120103, numero 26358 R.E.A.,

capitale sociale euro 11.284.985,40 (undicimilioniduecentoot-

tantaquattromilanovecentoottantacinque virgola quaranta) inte-

ramente versato;

Signora BOERO ANDREINA, nata a Rapallo (GE) il 20 marzo 1944,

domiciliata per la carica presso la sede sociale, della cui

identità personale io Notaio sono certo,

io sottoscritto

Dottor ANDREA FUSARO, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo

dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, senza

l'assistenza dei testimoni, non essendo richiesta dalla legge,

dalla Comparsa né da me Notaio, alle ore undici mi sono tro-

vato allo scopo di assistere, elevandone verbale alla riunione

del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, con-

vocata in questo giorno e luogo alle ore undici, giusto avviso

**REGISTRATO
A GENOVA 1**

Il 31/07/2015

al N° 12271

Serie 1T

Esatti €

spedito in data 10 luglio 2015, -come la Comparsa attesta-
per discutere e deliberare sul seguente:

<<ORDINE••DEL••GIORNO:

Fusione per incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Barto-
lomeo S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.>>

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consi-
glio di Amministrazione Signora BOERO ANDREINA, la quale con-
stata:

a) la presenza per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé
medesima, dell'Amministratore Delegato Rupnik Giorgio, dei Vi-
ce Presidenti Cavalleroni Boero Cristina e Carcassi Giuseppe e
dei Consiglieri Miele Annarosa, Iacone Giampaolo e Teso Adria-
no mentre sono assenti i consiglieri Gavarone Gregorio e Ghi-
sleri Luigi;

b) la presenza per il Collegio Sindacale dei Dottori:

- Fasce Paolo, Sindaco effettivo,

- Rosina Daniela, Sindaco effettivo, mentre è assente giusti-
ficato il Presidente Pacciani Mario.

Il Presidente dichiara, quindi, la presente riunione regolar-
mente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto
all'ordine del giorno, del quale io Notaio, chiamato per la
redazione del verbale, ho dato lettura ai presenti. In parti-
colare il Presidente dà atto che la delibera di approvazione
del progetto di fusione può essere validamente assunta dal
Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2505 c.c. e

dall'articolo 21 (ventuno) dello statuto sociale

Il Presidente riepiloga i benefici operativi ed economici che deriveranno dalla fusione per incorporazione della società "BRIGNOLA S.R.L." con unico socio, con sede in Genova, Via Macaggi n. 19, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro Imprese di Genova 02194440992. In particolare la fusione consentirà la riorganizzazione delle società partecipanti, volta alla semplificazione della struttura commerciale ed al perseguimento di una maggior efficienza gestionale sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario.

Il Presidente precisa che il progetto di fusione è stato depositato presso le rispettive sedi sociali in data 29 (ventinove) giugno 2015 (duemilaquindici) ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Genova in data 29 (ventinove) giugno 2015 (duemilaquindici) protocolli numeri 27768 e 27770.

Il Presidente illustra i criteri che hanno determinato gli elementi della proposta, precisando come non siano previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori e dei soci delle Società partecipanti alla fusione e segnala, ai sensi dell'art. 2501 quinquies, terzo comma, cod. civ., che dalla data in cui il progetto è stato depositato presso la sede sociale non sono intervenute modifiche rilevanti agli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione.

Il Presidente ricorda che la "Boero Bartolomeo - Società per

Azioni" è titolare dell'intero capitale sociale della incorporanda "BRIGNOLA S.R.L."

In ragione di quanto sopra, la fusione non comporterà alcuna variazione del capitale sociale della incorporante; conseguentemente nel progetto di fusione non sono previsti rapporti di concambio, né è prevista, né è prevedibile la corresponsione di conguagli in denaro, né a favore né a carico dei soci della società incorporanda. Poiché non è previsto alcun concambio, non vi sarà assegnazione di alcuna azione della società incorporante. Non essendo assegnate nuove azioni, non vi sarà alcuna decorrenza circa la partecipazione agli utili.

Il Presidente ricorda, inoltre, che non esistono nella presente Società particolari categorie di soci, né altri titoli diversi dalle azioni, cosicché non è stato necessario predisporre alcuna informativa in merito.

Le quote delle Società incorporanda verranno interamente annullate.

Il Presidente attesta inoltre che, sempre in conseguenza di quanto sopra, ci si è avvalsi della dispensa, prevista dall'articolo 2505 cod. civ., dalla redazione della relazione degli esperti, di cui all'art. 2501-sexies cod. civ..

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, anche se non richiesto dall'art. 2505 del cod. civ., ha redatto una "Relazione" per illustrare la fusione in oggetto, come previsto all'art. 70 del Regolamento di attuazione del decreto

legislativo n. 58/1998 concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Detta Relazione, redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A (Schema 1) del Regolamento stesso, è stata diffusa mediante il sistema lInfo e pubblicata sul sito internet www.boerobartolomeo.it in data 29 giugno 2015.

Il Presidente fa constare che per ciascuna Società la fusione è impostata sulla base dei bilanci chiusi al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, cod. civ..

Il Presidente dà atto che nessuna modifica allo statuto della società incorporante viene apportata in dipendenza della fusione, non occorrendo variare l'oggetto e neppure aumentare il capitale.

Si propone che gli effetti reali della fusione vengano fatti decorrere ai sensi dell'art.2504 bis secondo comma cod. civ, dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ..

Tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 -*ter*, primo comma, n. 6 e 2504-bis, terzo comma, cod. civ., saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle

iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod. civ. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172 comma 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Pertanto, a partire da tale ultima data, le operazioni della Società incorporanda, "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, verranno imputate alla Società incorporante "Boero Bartolomeo - Società per Azioni".

Il Collegio Sindacale da atto di aver verificato che il progetto di fusione è completo e conforme alla legge e ne ha accertato il deposito e la pubblicazione.

Il Presidente propone, pertanto, di attestare che:

"a) il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 2501-ter cod. civ., e tale progetto è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Genova in data 29 giugno 2015 protocolli numeri 27768 e 27770;

b) la Relazione degli Amministratori contiene tutte le indicazioni richieste dal citato Regolamento Emittenti n. 11971/1999 ed è stata diffusa e pubblicata nei modi e nei termini di legge in data 29 giugno 2015;

c) il progetto stesso, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ai sensi dell'art. 2501-quater, primo comma, cod. civ., di "Boero Bartolomeo - Società per Azioni e il bilancio al 31 dicembre 2013 della Società "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, sono stati depositati presso le sedi sociali a norma

dell'articolo 2501-septies, primo comma, cod. civ., in data 29 giugno 2015;

d) la prospettata fusione non comporta nessuna modifica allo statuto, né alcuna variazione dell'oggetto sociale, né alcuna variazione del capitale sociale della Società incorporante, né alcun rapporto di concambio, né è prevista, né è prevedibile la corresponsione di conguagli in denaro, né a favore né a carico dei soci della società incorporanda; né vi sarà assegnazione di alcuna azione della Società incorporante. Non essendo assegnate nuove azioni, non vi sarà alcuna decorrenza circa la partecipazione agli utili;

e) le quote della società incorporanda verranno, invece, interamente annullate;

f) non esistono particolari categorie di soci, né altri titoli diversi dalle azioni, e, conseguentemente, non è stato necessario predisporre alcuna informativa in merito;

g) non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

h) nessuno dei soci della Società incorporante Boero Bartolomeo S.p.A., nel termine previsto dall'art. 2505 del Codice Civile, ha chiesto che la decisione di approvazione della fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 del Codice Civile medesimo;

i) ai sensi dell'art.84 del Regolamento Consob Emittenti, con inserzione pubblicata il 30 giugno 2015 su MF, è stato dato

avviso del deposito al Registro Imprese e presso la sede sociale della documentazione inerente la fusione."

Il Consiglio all'unanimità approva.

A questo punto il Presidente attesta che, essendo decorso sia il termine dall'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro Imprese, sia il termine dal deposito presso le sedi, si può procedere a deliberare la fusione.

Il Presidente propone di:

"1) dare corso alla prospettata fusione per incorporazione della Società "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, nella Società "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni", retta dallo statuto sociale allegato al progetto di fusione;

2) stabilire che gli effetti reali della fusione vengano fatti decorrere, ai sensi dell'art.2504 bis secondo comma cod. civ, dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 cod. civ.;

- stabilire che tutte le operazioni della società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501 -ter, primo comma, n. 6 e 2504-bis, terzo comma, cod. civ., saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 cod. civ. e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172, comma 9, del testo Unico delle

Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917;

3) stabilire che, in dipendenza della fusione, la Società incorporante subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata "BRIGNOLA S.R.L." con socio unico, cosicché la Società "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni" assumerà rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni, ed a proprio carico le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, assumendo anche l'onere di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni;

4) conferire espresso mandato, disgiuntamente e singolarmente, al Presidente BOERO ANDREINA, al Vice Presidente Giuseppe Carcassi e al Consigliere Giampaolo Iacone - e comunque al legale rappresentante pro tempore - con facoltà di sostituire altri a sé, affinché dia esecuzione alla fusione in conformità al progetto ed alla presente delibera, con facoltà di accettarne i patti e con facoltà di derogare al termine di cui all'art. 2503 cod. civ., alle condizioni ivi previste;

5) di delegare disgiuntamente e singolarmente, al Presidente BOERO ANDREINA, al Vice Presidente Giuseppe Carcassi e al Consigliere Giampaolo Iacone - e comunque al legale rappresentante pro-tempore - ogni più ampio ed opportuno potere per appor-
tare al presente verbale (nonché al progetto di fusione con lo

statuto allegato, in quanto ammissibile) tutte quelle modifiche soppressioni ed aggiunte, che venissero eventualmente richieste dalla competenti Autorità in sede di iscrizione."

Il Consiglio all'unanimità approva.

Il progetto di fusione - con unito lo statuto - viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

la Relazione degli Amministratori viene allegata al presente atto sotto la lettera "B";

omessane la lettura per dispensa avutane dalla Comparsente, firmati dalla stessa e da me Notaio ai sensi di legge.

Il Presidente alle ore undici e quindici scioglie la seduta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su tre fogli per nove pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura ai Comparsenti che dichiarano di approvarlo.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore undici e venti.

Firmato:

ANDREINA BOERO

ANDREA FUSARO NOTAIO

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
EX ART. 2505 C.C.
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
BRIGNOLA S.R.L.

(Società soggetta alla direzione e coordinamento
dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.)

NELLA SOCIETÀ PER AZIONI
BOERO BARTOLOMEO S.P.A.

Il presente progetto di fusione per incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A. è stato redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile.

Poiché la Società incorporanda è interamente posseduta dall'incorporante e tale possesso permarrà senza alcuna soluzione di continuità fino all'esito della fusione, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile non si applicano al presente progetto di fusione le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del Codice Civile.

Di conseguenza, sono espone nel presente progetto di fusione le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 6), 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-ter del Codice Civile.

La fusione in oggetto non rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 2501-bis del Codice Civile .

1. Società partecipanti alla fusione

1.1. Società incorporante

Denominazione: Boero Bartolomeo S.p.A.

Tipo: Società per Azioni

Sede legale: Genova, Via Macaggi 19

Capitale sociale: Euro 11.284.985,40 interamente versato e suddiviso in n. 4.340.379 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,60 ciascuna

Registro imprese: iscritta al Registro Imprese di Genova al numero 00267120103

Codice Fiscale e Partita Iva 00267120103

AB - es

AB

AB

AB

1.2. Società incorporanda

Denominazione: Brignola S.r.l.

Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.

Tipo: Società a Responsabilità Limitata

Sede legale: Genova, Via Macaggi 19

Capitale sociale: Euro 600.000,00 interamente versato

Registro imprese: iscritta al Registro Imprese di Genova al numero 02194440992

Codice Fiscale e Partita Iva 02194440992

2. Modifiche statutarie derivanti dalla fusione

Lo Statuto della Società incorporante Boero Bartolomeo S.p.A. - che viene allegato al presente progetto di fusione e ne costituisce parte integrante - non subirà modificazioni in dipendenza della fusione.

3. Modalità della fusione

La Fusione avverrà mediante incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A. assumendo a riferimento i bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di entrambe le Società partecipanti alla fusione.

Tenuto conto che l'intero Capitale Sociale dell'incorporanda è posseduto dall'incorporante e che tale possesso permarrà senza alcuna soluzione di continuità fino all'esito della fusione, non occorre procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio, né vi saranno conguagli in denaro di alcun genere.

Di conseguenza, l'incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio Capitale Sociale e non vi sarà nessuna assegnazione di azioni dell'incorporante in sostituzione delle quote di partecipazione rappresentative dell'intero Capitale Sociale di Brignola S.r.l. che, pertanto, in esito alla Fusione, saranno annullate senza concambio.

4. Data di efficacia della fusione

Tutte le operazioni della Società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, 1° comma, n. 6 e 2504-bis, 3° comma Codice Civile, saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'art. 172

comma 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli effetti reali della fusione decorreranno ai sensi dell'art. 2504-bis 2° comma Codice Civile, dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile.

5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di Soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di Soci, ne' possessori di titoli diversi dalle azioni.

6. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle Società partecipanti all'operazione


Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

Allegato

Statuto della Società incorporante Boero Bartolomeo S.p.A.


Genova, 29 giugno 2015

Per Boero Bartolomeo S.p.A.



Andreina Boero
(Presidente del Consiglio di
Amministrazione)

Per Brignola S.r.l.



Giorgio Rupnik
(Amministratore Unico)



ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE EX ART. 2505 C.C. DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA BRIGNOLA S.R.L. (Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.) NELLA SOCIETÀ PER AZIONI BOERO BARTOLOMEO S.P.A.

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

TITOLO I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni".

Art. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) la produzione e la commercializzazione di smalti, colori, vernici, prodotti vernicianti in genere, di sistemi tintometrici e loro accessori, di olii industriali e derivati, di contenitori e di imballaggi in genere;
- b) l'assunzione di interessenze e partecipazioni in Imprese, Società ed Enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; l'investimento in titoli pubblici e privati e la loro gestione ed amministrazione, per conto proprio e non a scopo di collocamento;
- c) il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti in cui ha partecipazioni;
- d) lo svolgimento di servizi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli acquisti, la gestione del personale, i servizi amministrativi in genere, i servizi di informatica aziendale, di ricerca, sviluppo, engineering;
- e) l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili ed ogni altra negoziazione immobiliare; la gestione e l'amministrazione per conto proprio di immobili ed in generale ogni operazione concernente, in modo diretto o indiretto, il campo immobiliare.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi; e ciò anche nell'ipotesi che garantiti siano uno o più Soci o Società od Enti in cui uno o più Soci siano partecipi direttamente o indirettamente.

Sono espressamente esclusi dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualunque altra attività riservata dalla legge a professionisti iscritti in Albi o a Società per cui la legge richieda caratteristiche particolari.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede in Genova. Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici e dipendenze in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2100.

BB
RL

TITOLO II - Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 11.284.985,40 interamente versato (undicimilioniduecentottantaquattromilanovecentottantacinquevirgolaquaranta) suddiviso in numero 4.340.379 (quattromilionitrecentoquarantamilatrecentosettantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,60 (duevirgolasessanta) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedenti. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti salvo le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 6 - Conferimenti

E' consentito ai Soci effettuare conferimenti di beni in natura o di crediti.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili.

Art. 8 - Strumenti finanziari

La Società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dalla legge può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti salvo peraltro quanto previsto dall'art. 2351, comma 5 c.c.

Art. 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili nei modi e nei termini di legge.

Art. 10 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, e seguenti c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO III - Assemblee

Art. 12 - Assemblee degli Azionisti

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e dissenzienti, nei limiti della legge, e del presente statuto.

ABB-ero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 13 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno ogni anno a termini di legge per la trattazione degli oggetti di sua competenza. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata - in via ordinaria o straordinaria - dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno oppure, su richiesta dei soci che rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale indicato dalla normativa vigente o dal Collegio Sindacale o da almeno due dei membri del detto Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Stati della U.E. o nella Confederazione Elvetica.

La convocazione dell'assemblea avviene nella forma e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale indicata dalla normativa vigente possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, nei casi, nei modi e nei termini fissati dalla stessa.

Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e hanno facoltà di conferire la delega in via elettronica, nei modi previsti dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

La società non designa un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'Art. 135 - undecies d.lgs. n. 58/1998.

Art. 15 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le disposizioni della normativa vigente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o - nei casi di legge o quando ritenuto opportuno - da Notaio.

Art. 16 - Presidente dell'assemblea - Segretario

Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente dell'Assemblea. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, svolge la funzione il Vice Presidente più anziano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti il suo Presidente. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione,

accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea - su designazione del Presidente - nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti.

TITOLO IV - Amministrazione e Rappresentanza

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall'Assemblea.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore.

Almeno un terzo degli amministratori eletti deve essere donna e tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. Ciascuna lista potrà contenere nominativi di candidati amministratori fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, quando i candidati sono pari a tre almeno uno di essi deve essere donna; se sono superiori a tre, le candidate donne devono essere in numero tale da consentire il rispetto del criterio di ripartizione di cui al precedente comma 3 anche in caso di presentazione di una sola lista e quindi di nomina dei suoi soli candidati. Al fine di assicurare l'indipendenza di alcuni componenti del consiglio, nelle liste che abbiano più di tre candidati almeno uno deve possedere i requisiti di indipendenza; nelle liste che presentano più di sei candidati almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, documentino, nei modi e termini posti dalle norme vigenti, di essere complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale stabilita dalle sopra indicate norme.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente, per il quale è preso a riferimento la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come



amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

La lista per la presentazione della quale non sono state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Della quota di partecipazione per la presentazione delle liste e delle liste stesse viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione. Scartate tali liste, per la nomina degli amministratori, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, si procede come segue .

Risultano eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista. Se tale lista completa il numero dei candidati da eleggere, si esclude il suo ultimo eletto e viene nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza). Se la lista maggioritaria non completa il numero di candidati da eleggere, gli altri candidati sono tutti tratti dalla lista di minoranza.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato in possesso dei requisiti di genere necessari a garantire l'equilibrio o, in alternativa, i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Se più candidati posseggono i requisiti di genere, è eletto quello munito dei requisiti di indipendenza, e viceversa. Se non vi sono problemi di rispetto dei requisiti di genere o di indipendenza, o in caso di perdurante parità, è eletto il candidato che possiede i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. o il candidato più anziano.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione o al computo dei voti una sola lista, i candidati di detta lista sono nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa.

Se non è possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista l'Assemblea delibera a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti o rappresentati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al o ai Vice Presidenti.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede alla cooptazione dei membri mancanti rispettando i requisiti di genere e indipendenza dei membri da sostituire; se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, ove possibile, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto

JS
R

meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, purché in possesso dei requisiti dei membri da sostituire.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nelle more, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidenti - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente compete, in particolare, di dirigere i lavori del Consiglio di Amministrazione, di indire le riunioni, stabilendone le modalità e fissando gli argomenti posti all'ordine del giorno, di provvedere affinché adeguate informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere uno o due Vice Presidenti, rieleggibili, ai quali compete, in ordine di età, di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione in prima seduta nomina inoltre il Segretario scegliendolo anche fra non soci ed estranei al Consiglio stesso. Anche il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio e può essere successivamente rieletto.

Art. 19 - Riunione del Consiglio

Il Consiglio si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta due amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telex o a mezzo posta elettronica, ai recapiti comunicati alla Società, con preavviso di almeno 24 ore. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia o in Stati della U.E. o nella Confederazione Elvetica, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonchè di ricevere, trasmettere e visionare i documenti oggetto di discussione e delibera, verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la verbalizzazione.



Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque siasi adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbale firmato dal Presidente della Riunione e dal Segretario.

Art. 21 - Poteri di gestione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nell'ambito dell'oggetto sociale, eccettuati soltanto gli atti che per legge sono tassativamente riservati all'assemblea.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alle operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, c.c., alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, all'indicazione di coloro tra gli amministratori che hanno la rappresentanza della società, alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio, agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 22 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può:

a) delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, eccettuate sempre le attribuzioni riservate per legge al Consiglio stesso ed in particolare quelle dell'art. 2381 comma 4, c.c.;

b) nominare Direttori Generali e Procuratori, anche non Consiglieri, determinandone i poteri.

In caso di delega, spetta agli organi delegati curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate. Tra queste sono incluse anche le operazioni in potenziale conflitto di interesse.

In caso di delega dei poteri, il Consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art. 23 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso la cui entità è determinata dall'assemblea; in aggiunta, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Agli Amministratori Delegati ed agli Amministratori cui siano stati conferiti particolari incarichi, possono essere attribuiti speciali compensi, la cui determinazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; essi possono in tutto o in parte consistere in partecipazioni agli utili sociali o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione. L'Assemblea può comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 24 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, singolarmente ai Vice Presidenti, nonché agli amministratori a cui siano stati delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri loro attribuiti, e a quegli altri amministratori cui siano stati comunque attribuiti poteri di rappresentanza.

TITOLO V - Collegio Sindacale

Art. 25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge tutti i compiti ad esso affidati dalla normativa vigente.

Art. 26 - Composizione del Collegio.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; elegge altresì due Sindaci supplenti. Ai fini di quanto previsto da norme di legge e di regolamento, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono: materie economiche, finanziarie, aziendali e giuridiche; ingegneria, chimica, architettura; settore chimico-industriale.

Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere donna e tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, presentate dai soci nelle quali deve essere indicato un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere; in tale elenco saranno indicati separatamente i nominativi dei candidati a Sindaci effettivi ed i nominativi dei candidati a Sindaci supplenti per ciascuna delle due categorie numerati progressivamente.

In ciascuna lista almeno il primo nominativo proposto come Sindaco effettivo ed almeno il primo nominativo proposto come Sindaco supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I



nominativi restanti devono essere di soggetti che, se non iscritti in tale Registro, abbiano una delle altre caratteristiche previste dalla normativa vigente e dallo statuto. Se i candidati indicati nelle liste sono pari a tre, almeno uno deve essere di genere femminile; se sono quattro o cinque, almeno due (un effettivo e un supplente) devono essere di genere femminile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, di essere complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni prevista ai sensi di legge e di regolamento. Ogni socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista, né può votare liste diverse. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono assumere la carica di sindaco coloro i quali ricoprono un numero di cariche in organi di controllo superiore ai limiti fissati dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le liste - corredate dalle informazioni, indicazioni, certificazioni e dichiarazioni previste dalla disciplina vigente - sono depositate e messe a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza sia stata depositata una sola lista si applica quanto previsto dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista - entro il termine di deposito come sopra stabilito - sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti:


- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti: i primi due dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti;
- dalla lista che dopo la prima ha riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della disciplina vigente (liste di minoranza): il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti.

Nel caso di parità di voti tra liste di minoranza, saranno eletti i candidati di genere femminile e, in subordine, quelli più anziani.

Qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tutti i Sindaci proposti in tale lista.

Il Presidente del collegio sindacale è il sindaco eletto dalla lista di minoranza; in mancanza, la presidenza spetta al primo candidato della lista più votata. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti i candidati di genere femminile fino a concorrenza dei posti da assegnare o, in subordine, quelli più anziani; analogo criterio si seguirà per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di mancata presentazione di alcuna lista, l'Assemblea vota a maggioranza e si applicano le ordinarie disposizioni di legge, ivi compreso il rispetto delle qualifiche previste dall'art. 2397 del Codice Civile e dall'altra normativa vigente; l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.



In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra nel medesimo ruolo il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, fino alla prossima Assemblea. Nel caso in cui il Sindaco effettivo sia donna, anche il supplente deve essere di genere femminile.

Art. 27 - Riunioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 19 del presente statuto.

TITOLO VI La società di revisione

Art. 28 – La revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII – Documenti contabili societari

Art. 29 – Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, tra soggetti con comprovata esperienza in materia giuridica, amministrativa, contabile o finanziaria.

TITOLO VIII - Bilancio

Art. 30 -Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura del bilancio ai sensi della normativa vigente.


Art. 31 - Ripartizione degli utili

Gli utili di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

alla riserva legale, per la percentuale fissata dalla legge e nei limiti previsti dalla legge stessa; il residuo alle azioni, salvo che l'assemblea stabilisca una diversa destinazione.

Art. 32 - Acconti sui dividendi

Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di deliberare, dopo il rilascio di un giudizio positivo della Società di Revisione sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione, la distribuzione agli azionisti di acconti su dividendi dell'esercizio in corso qualora ritenga che tale distribuzione possa essere fatta senza alcun pregiudizio in relazione ai risultati della gestione sociale.



Art. 33 - Pagamento dei dividendi e relativi acconti

La modalità di pagamento dei dividendi e dei relativi eventuali acconti sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi e gli acconti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società e sono devoluti ad incremento della riserva.

TITOLO IX - Disposizioni Finali

Art. 34 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea Straordinaria di deliberare le modalità ed i criteri della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i limiti ed il compenso.

Art. 35 - Rinvio alle norme di legge e alla disciplina regolamentare

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge e alla disciplina regolamentare.

Genova, 29 giugno 2015

Per Boero Bartolomeo S.p.A.





Andreina Boero
(Presidente del Consiglio di
Amministrazione)

Per Brignola S.r.l.



Giorgio Rupnik
(Amministratore Unico)



Boero Bartolomeo S.p.A.

Relazione illustrativa degli Amministratori alla fusione per incorporazione ex art. 2505 Codice Civile della Società a responsabilità limitata Brignola S.r.l. (soggetta alla direzione e coordinamento dell'unico Socio Boero Bartolomeo S.p.A.) nella Società per Azioni Boero Bartolomeo S.p.A. redatta volontariamente seguendo lo Schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modificazioni

1.a) Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle Società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in data odierna per esaminare ed approvare il progetto di fusione per incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A.

Tale progetto, il cui contenuto viene richiamato integralmente nella presente relazione, sarà depositato nei termini di legge al Registro delle Imprese, presso la sede delle Società interessate dalla fusione e trasmesso in formato elettronico a Info per lo stoccaggio e la diffusione al pubblico. Sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente www.boerobartolomeo.it.

La fusione in oggetto segue la procedura semplificata disciplinata dall'articolo 2505 Codice Civile, in quanto incorporazione di società interamente posseduta ed in quanto non rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2501-bis del Codice Civile.

La fusione avverrà mediante incorporazione di Brignola S.r.l. in Boero Bartolomeo S.p.A. assumendo a riferimento i bilanci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 di entrambe le Società partecipanti alla fusione.

Tenuto conto che l'intero Capitale Sociale dell'incorporanda è posseduto dall'incorporante e che tale possesso permarrà senza alcuna soluzione di continuità fino all'esito della fusione, non occorre procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio, né vi saranno conguagli in denaro di alcun genere.

Di conseguenza, l'incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio Capitale Sociale e non vi sarà nessuna assegnazione di azioni dell'incorporante in sostituzione delle quote di partecipazione rappresentative dell'intero Capitale Sociale di Brignola S.r.l. che, pertanto, in esito alla Fusione, saranno annullate senza concambio.

L'incorporazione nella capogruppo Boero Bartolomeo S.p.A. della società Brignola S.r.l., società operativa nel settore Edilizia con i marchi BRIGNOLA e TORRE, risponde soltanto ad esigenze di razionalizzazione organizzativa ed ha la finalità di semplificare la struttura del Gruppo Boero, riducendo i costi di amministrazione e di gestione e realizzando, nel contempo, apprezzabili sinergie nel settore Edilizia in ambito logistico e commerciale.

Si precisa che lo Statuto sociale dell'incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della presente operazione di fusione.





1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3 del codice civile

Non applicabile.

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle Società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie

Non applicabile.

1.c) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle Società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto

Non applicabile.

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse

Non applicabile.

1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della Società incorporante o di quella risultante dalla fusione

Tutte le operazioni della Società incorporanda, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2501-ter, 1° comma, n. 6 e 2504-bis 3° comma Codice Civile, saranno imputate al bilancio della Società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione ai sensi dell'articolo 172, comma 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli effetti reali della fusione decorreranno ai sensi dell'articolo 2504-bis 2° comma Codice Civile, dall'ultimo giorno dell'anno solare nel corso del quale avverrà l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 Codice Civile.

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle Società partecipanti alla fusione

Ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione è un'operazione fiscalmente neutra ai fini delle Imposte sui Redditi.

Pertanto la fusione in oggetto non costituirà realizzo né distribuzione delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni della Società incorporata.

Inoltre, gli elementi patrimoniali già di pertinenza della Società incorporata ed iscritti, a seguito della fusione, nei conti della Società incorporante saranno valutati, sotto il profilo fiscale, in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo all'incorporata.

Infine nella determinazione del reddito della Società incorporante non si dovrà tener conto della differenza di fusione derivante dall'annullamento delle quote della Società incorporata.

Si precisa che nel patrimonio netto dell'incorporanda non sono iscritte riserve in sospensione di imposta, né riserve di tale natura sono state precedentemente imputate al Capitale Sociale della stessa e, pertanto, non si rendono applicabili alla fusione in oggetto le disposizioni dell'art. 172, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Si segnala che l'incorporante e l'incorporanda partecipano, ai fini Ires, a partire dall'esercizio 2014 al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cosiddetto consolidato fiscale nazionale o domestico) del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A., rispettivamente nella qualità di consolidante e consolidata.

All'esito della fusione in oggetto ed in considerazione della decorrenza degli effetti fiscali della stessa, l'opzione esercitata lo scorso anno da Boero Bartolomeo S.p.A. e Brignola S.r.l. per il regime di tassazione in oggetto verrà naturalmente meno con effetto fin dall'inizio del periodo di imposta in cui la presente fusione si perfezionerà, senza che, peraltro, ciò produca alcun effetto sostanziale di rilievo.

Il regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli da 117 a 129 del Testo Unico Imposte sui Redditi (cosiddetto consolidato fiscale nazionale o domestico) del Gruppo Boero Bartolomeo S.p.A., comunque, proseguirà anche successivamente alla fusione in oggetto nei riguardi della consolidata Immobiliare Genova MolassanaNuova S.p.A., continuando Boero Bartolomeo S.p.A. ad assumere la qualifica di consolidante.

Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, i passaggi di beni in dipendenza dell'operazione di fusione in oggetto non sono considerati cessioni di beni ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'operazione di fusione è soggetta ad Imposta di Registro in misura fissa.

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società risultante dalla fusione o della Società incorporante a seguito dell'operazione

L'operazione non comporta variazioni negli assetti proprietari e finanziari del Gruppo.

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle Società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi

Non applicabile

1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'art. 2437-quinquies del codice civile

Non applicabile.

1.j) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il

pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo

Non applicabile.


Genova, 29 giugno 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
di BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

il Presidente
Andreina Boero

(Andreina Boero)

Andreina Boero



Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento sul supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.